

# Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.ssa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 30.04.2014

**A tutti i Clienti**

Loro sedi

**Oggetto:** Riduzione cuneo fiscale

Con il D.L. n. 66/2014 il Governo Renzi attua la riduzione del cuneo fiscale. Cerchiamo di comprendere chi sarà investito da tali novità. Il cuneo fiscale verrà abbattuto riconoscendo un credito al lavoratore di importo pari ad € 640 annui.

Potenziali beneficiari del credito saranno i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- 1) dai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR;
- 2) dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
  - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  - remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  - le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
  - compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Requisito fondamentale sarà avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle sole detrazioni da lavoro. Si evidenzia che per tale determinazione non devono essere prese in considerazione altre tipologie di detrazioni (familiari a carico, ecc).

Ultimo requisito sarà avere nel 2014 un **reddito complessivo** per l'anno 2014 non superiore a 26.000 € (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze). Per i

redditi fino a 24.000 € il credito verrà riconosciuto integralmente, in caso di superamento di tale tetto, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia di 26.000 €.

Il credito pari ad € 640 su base annua verrà corrisposto in automatico dal datore di lavoro sostituto d'imposta e ripartito fra le retribuzioni erogate da maggio 2014 in avanti e per il solo anno in corso.

I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d'imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l'anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d'imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2014.

Per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Ne consegue che, nel caso di lavoratore assunto in data 1° maggio 2014, il credito sarà pari ad 8/12mi e pertanto a 426,66 € totali (53,33 € mensili).

Il datore di lavoro riconoscerà il credito sugli emolumenti erogati dal mese di maggio 2014, utilizzando fino a capienza (in compensazione) l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo e, per la parte residua, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Si evidenzia che potrebbero esserci casi di incapienza, per i quali il datore di lavoro non potrà erogare l'importo pieno del credito. In attesa di ulteriori chiarimenti, si ipotizza per tali casi la possibilità di riconoscimento del credito residuo spettante in dichiarazione dei redditi 2015 redditi 2014.

I lavoratori in forza presso datori di lavoro non sostituto d'imposta (lavoro domestico) potranno richiedere il credito in dichiarazione dei redditi 2015 redditi 2014.

**N.B.:** I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Sarà nostra cura comunicare ulteriori chiarimenti che verranno diramati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Nicco